

SENTENZA N. [REDACTED]

N. 58797/2004

N. REG. DEP.

Sent. 6832/06
Rep. 5167/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 20.7.04 e notificato a ministero
dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte
d'Appello di Milano

DA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende,
unitamente all'avv. [REDACTED], per procura a margine del ricorso -

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta -

CONVENUTO

Oggetto: domanda di reintegra.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 20.9.2004, la sig.ra [REDACTED] chiedeva, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., "di ordinare al sig. [REDACTED] la immediata rimozione dello sbarramento o manufatto che impedisce alla ricorrente il governo del contatore del gas allocato nella rientranza di cui in premessa, ovvero,.....autorizzare senz'altro la ricorrente a procedere in via diretta e personale alla esecuzione di esso.....disponendo in via contestuale...la reintegrazione di essa ricorrente nel possesso pieno ed indisturbato della rientranza di cui in narrativa..."; lamentava la ricorrente l'intervenuto spossessamento della rientranza, sita sul pianerottolo di accesso alla unità immobiliare in proprietà della stessa, a servizio dello stesso appartamento ove si trovava collocato il contatore del gas di pertinenza dell'appartamento; tale spossessamento, riscontrato al rientro dalle ferie estive, si era concretato nella chiusura della suddetta rientranza con una porta in legno bloccata da relativo lucchetto, effettuata dal vicino sig. [REDACTED]

Convocate le parti, all'udienza in data 8.10.2004 si presentava personalmente il resistente con il proprio difensore.

Il Giudice, dopo aver assunto sommarie informazioni testimoniali, con provvedimento in data 12.10.2004, accoglieva il ricorso e disponeva la reintegrazione della ricorrente nel possesso della predetta rientranza, ordinando al resistente la rimozione immediata della porta in legno e del relativo lucchetto con astensione da ogni turbativa nei confronti della ricorrente ed inerente all'esercizio del predetto possesso.

Contestualmente disponeva la conversione del rito e fissava udienza per la comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c. per il giudizio di merito.

Con successivo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., depositato in data 3.11.2004, l'attrice chiedeva determinarsi le modalità di attuazione del provvedimento interdittale.

All'udienza in data 18.11.2004, sentite le parti, il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sul ricorso proposto e, all'udienza in data 3.2.2005, fissata ex art. 183 c.p.c, presente personalmente soltanto l'attrice, le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

In data 23.2.2006 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è dubbio che il provvedimento interdittale debba essere integralmente confermato.

Invero, la fase di merito nulla ha modificato o aggiunto rispetto alle acquisizioni probatorie alla base dell'ordinanza in data 12.10.2004.

Come detto, la ricostruzione della ricorrente ha trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte (sia pure da parte dei genitori della stessa ricorrente), dalle quali si evince, con certezza, che sin dal momento dell'acquisto dell'immobile (in data 18.7.2003) la ricorrente aveva il possesso ed il godimento della predetta rientranza, dotata di tendina veneziana e di apposite mensole, così come anche in precedenza il dante causa della ricorrente esercitava lo stesso possesso sulla predetta rientranza;

E' altresì pacifica la circostanza della chiusura della rientranza (v. foto allegate) da parte del sig. [REDACTED] quale si è limitato a giustificare la propria condotta deducendo ragioni petitorie (del tutto irrilevanti in questa sede) afferenti l'estensione del proprio diritto di proprietà, nonché supposte ma indimostrate ragioni di sicurezza, da tutelare eventualmente ricorrendo alle Autorità competenti ma non certo alterando la situazione di fatto preesistente.

In conclusione, ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., vale a dire lo spoglio violento e clandestino, in quanto posto in essere all'insaputa dell'attrice e contro la sua volontà.

Assume altresì l'attrice la sussistenza di un danno conseguente allo spoglio subito e al ritardo nell'esecuzione del provvedimento di reintegra, oltre al danno ex art. 96 c.p.c..

Ora, non vi è dubbio che deve ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria, formulata e/o comunque precisata in sede di comparsa successiva alla ordinanza di mutamento del rito, attesa la struttura bifasica del giudizio possessorio e l'ammissibilità di proporre dunque domande accessorie (come quella risarcitoria) rispetto a quella principale (v. Cass. S.U. n. 1984/1998).

Ciò detto, occorre tuttavia rilevare che l'attrice non ha provato né ha dedotto prove sulla effettiva chiusura del contatore a gas e sull'impossibilità, per un certo periodo, dunque, di fruire del gas e dell'acqua calda, in conseguenza del comportamento del convenuto (peraltro in udienza questi si era subito offerto di consegnare la chiave del lucchetto della predetta porta).

Pertanto il lamentato danno, così come quello non patrimoniale (esistenziale) risultano indimostrati.

Quello che invece può fondatamente affermarsi è che il convenuto ha certamente ritardato l'esecuzione del provvedimento interdittale, costringendo così l'attrice ad attivare il procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c.. Soltanto dopo la notifica del ricorso e prima dell'udienza di comparizione personale delle parti il convenuto ha provveduto alla rimozione della porta, mentre i fax prodotti in atti non sembrano rivelare una volontà del convenuto diretta a spontaneamente adempiere il provvedimento giudiziale.

Il danno derivante da tale ritardo, tuttavia, può ben essere coperto dalle spese del giudizio, che dovranno perciò essere poste a carico del convenuto.

Non ricorrono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dall'attrice, in assenza dei relativi presupposti, atteso che la condotta processuale del convenuto non sembra ispirata dalla mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED]

contro [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) conferma l'ordinanza interdittale in data 12.10.2004 ed accerta e dichiara, pertanto, l'intervenuto spoglio, violento e clandestino, posto in essere dal convenuto mediante la chiusura della rientranza, di cui è causa, con una porta in legno chiusa con lucchetto;
- 2) respinge le domande di risarcimento del danno perché infondate;
- 3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed euro [REDACTED] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 6.6.2006

Il Giudice

Valter Colombo



4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
8 - DIC. 2006
~~IL CANCELLIERE~~